

Il giorno 30.09.2020 alle ore 18.00 presso l'Auditorium in Via Don Milani a Villatora (PD) si è riunita l'Assemblea dell'Associazione Trentamicidell'Arte per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno, giusta convocazione del 30.09.2020 :

1. Adeguamenti statuari imposti dal Codice del Terzo Settore D. Lgs. 117/2017 e D. Lgs 105/2018 per i quali è richiesta la maggioranza semplificata
2. Adeguamenti statuari imposti dal Codice del Terzo Settore D. Lgs. 117/2017 e D. Lgs 105/2018 per i quali è richiesta la maggioranza qualificata
3. Modifiche statutarie non obbligatorie

Sono presenti il Presidente Gianni Rossi ed il Segretario Simonetta Rigato.

Il Presidente da atto che, in base al numero dei presenti in rappresentanza degli associati iscritti, l'Assemblea non è validamente costituita in prima convocazione.

Pertanto aggiorna la seduta, come da convocazione, alle ore 21.00 in seconda convocazione.

Il Presidente
Gianni Rossi

Il Segretario
Simonetta Rigato

Successivamente, alle ore 21.00 risultano presenti i seguenti soci aventi diritto di voto:

Puccio Antonio	
Pastori Daniele	
Scolaro Carla	
Scanterra Paolo	
Penello Nicola	
Fasina Franco	
More Marianna	
Calore Annalisa	
Alberti Emanuele	
Varricchio Agostino	
Rossi Otelio	
Naddo Antonio	
Galtarossa Manuel	
Pasquale Lucio	
Pizzigello Mattia	
Gastaldello Alberto	
Rigato Simonetta	
Scanterra Lino	
Scanterra Paolo	
Rossi Gianni	



Il Presidente dà pertanto atto che, a norma dello statuto, l'Assemblea dei soci è validamente costituita. Si procede quindi alla trattazione degli argomenti all'Ordine del giorno:

- Adeguamenti statuari imposti dal Codice del Terzo Settore D. Lgs. 117/2017 e D. Lgs 105/2018
- Modifiche statutarie non obbligatorie

Il Presidente dell'Assemblea illustra l'argomento, precisando che la legge prevede l'adeguamento degli statuti.

Considerato che il numero dei presenti consente di avere raggiunto il quorum per le modifiche per le quali è prevista anche una maggioranza qualificata, propone di unire i primi due punti all'o.d.g. L'Assemblea approva e dunque si procede all'esame ed alla votazione delle proposte di modifica.

In particolare si propone di modificare l'art. 1 del vigente statuto, come segue:

Art. 4 – Oggetto sociale

Si ribadisce che l'Associazione non ha scopo di lucro e persegue il fine esclusivo della tutela e valorizzazione della cultura, del patrimonio storico ed artistico, nonché educazione permanente e attività di animazione ricreativa e promozione sociale, attraverso ogni espressione di creatività e valorizzazione artistica e ludica nel campo della recitazione, del teatro, della danza e della musica dal vivo.

In particolare svolgerà una o più attività di interesse generale riconducibili a quelle elencate dalle seguenti lettere del comma 1 dell'art.5 del CTS, la cui prevalente è indicata alla lettera I):

lettera D), secondo periodo: attività culturali di interesse sociale con finalità educative;

lettera F): interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni;

lettera I): organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, nonché l'organizzazione di workshop;

lettera L): formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

lettera R): accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

lettera V): promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

lettera W): promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

lettera Z): riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata. L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo amministrativo.

L'Associazione, allo scopo di meglio raggiungere i propri obiettivi, può affiliarsi, convenzionarsi e collaborare con tutte le realtà nazionali e internazionali che perseguono i suoi stessi fini. Si propone, altresì, di favorire lo sviluppo di iniziative destinate alla formazione artistico-culturale e sociale, tramite l'utilizzo di tutti i mezzi di informazione possibili. Le attività sociali sono destinate, oltre che ai propri associati, anche ai loro familiari e ai terzi.

Il Presidente dell'Assemblea mette ai voti il punto. L'art.4 viene approvato all'unanimità così come sopra modificato e riformulato.

Il Presidente dell'Associazione fa, quindi, constatare ai presenti che tutte le modifiche statutarie proposte e discusse sono state approvate all'unanimità.

Pertanto chiede all'Assemblea di approvare la nuova formulazione complessiva dello statuto dell'Associazione TrentAmicidellArte, comprendente le modifiche come sopra approvate, nella stesura coordinata che viene allegata al presente verbale per farne parte integrante.

L'Assemblea approva all'unanimità il nuovo testo dello statuto dell'Associazione TrentAmicidellArte, che entrerà in vigore dalla data della presente Assemblea.

L'Assemblea delega e conferisce specifico mandato al Presidente dell'Associazione TrentAmicidellArte affinché provveda alla registrazione nelle forme di legge presso l'Agenzia delle Entrate del nuovo testo dello statuto così come approvato in data odierna e nella stesura allegata al presente verbale, se sufficiente anche mediante il deposito presso la competente Agenzia delle Entrate, chiedendone espressamente l'esenzione da imposta di bollo secondo disposto dell'art.82 comma 5 del D.lgs.117/2017, come confermato dalla stessa Agenzia delle Entrate con Risoluzione n.158/E del 21/12/2017, e l'esenzione dall'imposta di registro ex art.82 comma 3 del medesimo D.Lsg.117/2017

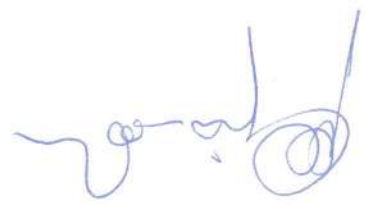
L'Assemblea dà mandato al Presidente di curare tutti gli adempimenti successivi finalizzati all'iscrizione al RNTS dell'Associazione quale APS.

L'Assemblea infine, tenuto conto che l'Associazione è iscritta alla Federazione Italiana Teatro Amatori con sede in Roma, Via del Gesù n.62, autorizza il Presidente dell'Associazione ad associarsi e comunque ad aderire alla FITA quale Rete Associativa riconosciuta ai sensi dell'art.41 del CTS.

Alle ore 23.00 il Presidente dell'Assemblea, esaurita la discussione sui punti all'o.d.g. ed in assenza di altre richieste di intervento, dichiara chiusa la seduta.

Il Presidente ed il Segretario danno atto che viene allegato al presente verbale, per farne parte integrante, lo statuto dell'Associazione così come modificato ed approvato dall'Assemblea dei soci oggi riunitasi.

Il Presidente
Gianni Rossi



Il Segretario
Simonetta Rigato



Registrato a Padova il 05 OTT. 2020
al N° 7284
esatti €
LIQUIDATI €

Series

Il Presidente addetto (*)
VINISCO

(*) "Firma su allegato Direzione Provinciale Giudiziaria Servizio"



STATUTO
DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE (APS)
TRENTAMICIDELLARTE
TITOLO PRIMO
DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA E OGGETTO SOCIALE



Art. 1 - Denominazione

E' costituita, ai sensi del Codice Civile, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo Settore o CTS") e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato "TrentAmicidellArte APS", di seguito detto "Associazione".

L'Associazione non riconosciuta è retta ed opera secondo principi democratici e non ha scopo di lucro, bensì finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari e/o di terzi, di una o più delle attività di interesse generale di cui all'art.5 del CTS, come descritto in particolare nel successivo Art.4, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e/o aderenti.

Art. 2 - Sede

L'Associazione ha la sede legale in Comune di Saonara (PD), frazione Villatora, Via Udine 52, CAP 35020.

L'eventuale trasferimento della sede legale in ambito comunale non comporterà modifica del presente statuto. L'Organo amministrativo può istituire e sopprimere su tutto il territorio nazionale sedi secondarie, delegazioni e uffici separati e può trasferire la sede, sia nell'ambito dello stesso comune, che in altri comuni.

Art. 3 - Durata

L'Associazione è costituita con durata illimitata nel tempo.

Art. 4 - Oggetto sociale

Si ribadisce che l'Associazione non ha scopo di lucro e persegue il fine esclusivo della tutela e valorizzazione della cultura, del patrimonio storico ed artistico, nonché educazione permanente e

attività di animazione ricreativa e promozione sociale, attraverso ogni espressione di creatività e valorizzazione artistica e ludica nel campo della recitazione, del teatro, della danza e della musica dal vivo.

In particolare svolgerà una o più attività di interesse generale riconducibili a quelle elencate dalle seguenti lettere del comma 1 dell'art.5 del CTS, la cui prevalente è indicata alla lettera I):

lettera D), secondo periodo: attività culturali di interesse sociale con finalità educative;

lettera F): interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni;

lettera I): organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, nonché l'organizzazione di workshop;

lettera L): formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

lettera R): accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

lettera V): promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

lettera W): promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

lettera Z): riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata. L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo amministrativo.

L'Associazione, allo scopo di meglio raggiungere i propri obiettivi, può affiliarsi, convenzionarsi e collaborare con tutte le realtà nazionali e internazionali che perseguono i suoi stessi fini. Si propone, altresì, di favorire lo sviluppo di iniziative destinate alla formazione artistico-culturale e sociale, tramite l'utilizzo di tutti i mezzi di informazione possibili.

Le attività sociali sono destinate, oltre che ai propri associati, anche ai loro familiari e ai terzi.

TITOLO SECONDO

SOCI - AFFILIATI - VOLONTARI - DIPENDENTI E COLLABORATORI

Art. 5 - I soci

Il numero dei Soci è illimitato, ma comunque non inferiore al numero minimo stabilito dalla Legge (sette soci). Se il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione al RUNTS ed integrare tale numero entro un anno.

Sono soci dell'Associazione:

- i fondatori
- tutti coloro, persone fisiche, associazioni ed enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, nei limiti previsti dal comma 3 dell'art. 35 del CTS, che condividendo in modo espresso gli scopi, presentano richiesta scritta riportando i propri dati anagrafici e fiscali, nonché i propri recapiti telefonici ed eventualmente indirizzo di posta elettronica, ovvero, nel caso di soggetto diverso da persona fisica, i dati di tale soggetto e quelli della persona fisica che lo rappresenta legalmente. La richiesta dovrà riportare la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legittimamente adottate dagli organi associativi.

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche, né discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e alla loro partecipazione alla vita associativa.

Spetta all'Organo amministrativo deliberare sulle domande di ammissione, secondo criteri non discriminatori coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale.

L'iscrizione decorre dalla data di delibera dell'Organo amministrativo, che deve esaminare le domande degli aspiranti nuovi soci nel corso della prima riunione successiva alla data in cui sono state presentate.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata al richiedente e annotata, a cura dell'Organo amministrativo, nel libro degli associati.

L'Organo amministrativo deve, entro 30 giorni, motivare la deliberazione di eventuale rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art.6.

Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, inducendo criteri di ammissione

strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Gli associati devono versare le quote associative annuali ed ogni altro contributo richiesto dall'Organo amministrativo.

Le quote o i contributi associativi sono intransmissibili a qualsiasi titolo e non sono rivalutabili, né ripetibili. Gli associati sono tenuti all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni qualora adottati, e delle deliberazioni degli organi sociali.

Tutti i soci hanno gli stessi diritti e parità di trattamento all'interno dell'Associazione.

Agli associati maggiori di età compete il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e per la nomina degli organi sociali.

Art. 6 – Diritti e obblighi dei soci

I soci, purché in regola con il pagamento delle quote e contributi sociali ove previsti, hanno diritto di:

- partecipare alle Assemblee;
- votare direttamente o per delega alle Assemblee, in particolare a quelle convocate per l'approvazione e le modificazioni dello statuto, dei regolamenti e per la nomina degli organi dell'istituzione, se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
- candidarsi e ricoprire cariche elettive all'interno degli organi dell'Associazione, se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
- essere informati sull'attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- usufruire di tutti i servizi offerti dall'Associazione;
- conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- concorrere alla formazione dei programmi di attività e alla loro approvazione;
- conoscere l'ordine del giorno delle assemblee, esaminare i bilanci e consultare i libri sociali con le modalità di cui all'art.23;
- rassegnare le dimissioni e recedere dall'Associazione in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente;
- denunziare i fatti che ritengono censurabili ai sensi dell'art. 29 del CTS.

I soci sono obbligati:

- a rispettare le norme del presente statuto ed i regolamenti approvati;
- a versare le quote sociali e i contributi determinati dagli organi a ciò preposti;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione;

ORGANI SOCIALI

TITOLO TERZO

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario. Rimane applicabile il disposto dell'art. 17, comma 4 del CTS.

L'Associazione può assumere dipendenti e/o utilizzare collaboratori e lavoratori autonomi, nei limiti di cui all'art. 36 del CTS, stipulando contratti secondo le norme vigenti in materia. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione. Il volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'Associazione si avvale in modo prevalente dell'opera di volontariato dei propri soci o di altri aderenti nello svolgimento delle proprie attività, secondo il disposto dell'art. 17 del CTS. I volontari sono assicurati per gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, secondo le disposizioni dell'art. 18 del CTS.

Art. 7 – Volontari, Dipendenti e Collaboratori

La qualità di socio si perde per:

- dimissioni volontarie
- mancato versamento della quota associativa e degli altri contributi eventualmente dovuti;
- morte o perdita della capacità di agire per le persone fisiche ed estinzione per gli enti;
- mancata partecipazione alla vita dell'Associazione o tenuta di comportamenti contrari agli scopi dell'Associazione;
- indegnità deliberata dall'Organo amministrativo, sentito il Collegio dei Proviviri (o, in assenza, l'Assemblea);
- Il recesso e l'esclusione dell'associato soggiacciono al disposto dell'art. 24 del Codice Civile.

11/7/2017.

La qualità di socio si perde per:

- a contribuire al raggiungimento degli scopi dell'Associazione e prestare, nei modi e nei tempi concordati, la propria opera secondo i fini dell'ente stesso, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro, anche indiretto, fatto salvo il disposto dell'art. 36 del D.lgs

Art. 8 – Organi sociali

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Presidente;
- il Consiglio Direttivo (Organo amministrativo), formato dal Presidente, dai Consiglieri e dal Vice Presidente, eletto in seno al Consiglio Direttivo;
- il Vice Presidente.

Art. 9 – Assemblea dei soci

L'Assemblea è formata da tutti gli aderenti all'Associazione ed è presieduta dal Presidente dell'Associazione.

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno.

L'Assemblea è convocata inoltre:

- quando il Presidente lo ritenga opportuno;
- quando ne sia fatta richiesta da almeno metà dei soci o da almeno due terzi dei componenti il

Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è convocata mediante preavviso da comunicare almeno quindici giorni prima a mezzo lettera raccomandata, o consegnata a mano, come pure tramite fax, email, o mediante avviso affisso presso la sede o pubblicato sul sito internet dell'Associazione, o altra modalità ritenuta opportuna e valida, purché verificabile.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

Per la validità della costituzione dell'Assemblea ordinaria e delle delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno degli associati e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti. Nel caso di seconda convocazione l'Assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci presenti e/o rappresentati e le delibere saranno prese sempre a maggioranza semplice.

Per le delibere dell'Assemblea straordinaria in prima convocazione sarà necessaria la presenza di almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole di almeno la metà più uno dei presenti, mentre in seconda convocazione, sarà necessaria la presenza e il voto favorevole di almeno 1/3 più uno degli associati.

Per deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

Art. 10 – Attribuzioni dell'Assemblea

L'Assemblea in seduta ordinaria:

- determina le linee generali programmatiche dell'Associazione;
- approva i bilanci o rendiconti di esercizio e il bilancio sociale ricorrendone l'obbligo;
- deliberando riguardo alla destinazione di eventuali avanzzi di gestione, piuttosto che sulle modalità di copertura delle eventuali perdite;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, ove previsto o imposto dalla norma, l'organo di controllo;
- nomina e revoca, ove previsto o imposto dalla norma, il soggetto incaricato della revisione dei conti;

- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- fissa, su proposta del Consiglio Direttivo, le quote di ammissione, i contributi associativi annuali ed eventualmente quelli straordinari;
- approva il programma di attività promosso dal Consiglio Direttivo;
- ratifica i limiti di rimborso spese, stabiliti dal Consiglio Direttivo, relativi alle diverse voci di spesa degli organi sociali e degli associati;

- si pronuncia su ogni argomento sottoposto alla sua attenzione (fra cui i regolamenti interni);
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria:

- delibera le modifiche dello statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione, stabilendo, in caso di scioglimento, la devoluzione del patrimonio sociale residuo, secondo quanto disposto dall'art.27 seguente;
- nomina uno o più liquidatori.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono trascritte in apposito registro a cura del Segretario o, in mancanza, dal Presidente dell'Associazione e rimangono depositate presso la sede dell'Associazione a disposizione degli aderenti per la libera consultazione.

Art. 11 – Rappresentanza dei soci in Assemblea

A titolo di esempio, e non esaustivo, oltre alle pubblicazioni fatte sulla bacheca esposta presso la sede sociale, valgono le comunicazioni fatte per email, anche senza ricevuta di ritorno ovvero le comunicazioni spedite per posta ordinaria.

che egli ritiene più opportune, purché verificabili.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente con un preavviso di almeno otto giorni, nelle forme CTS.

Esso predispone il bilancio consuntivo, o rendiconto per cassa secondo quanto previsto dall'art.13 del CTS. Ricorrendone l'obbligo predispone il bilancio sociale secondo il disposto dell'art.14 del componenti.

Le decisioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza, con la presenza di almeno a metà dei riservano all'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è organo esecutivo, investito di tutti i poteri per lo svolgimento dell'attività sociale e per il raggiungimento degli scopi associativi, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto dei non eletti.

Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, un consigliere venisse meno, sarà chiamato a sostituirlo il primo applica l'art.2382 del Codice Civile.

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo nominato dall'Assemblea dei soci, i cui componenti, scelti tra gli associati che si candidano, possono variare nel numero da tre a sette. Si

Art. 13 – Organo di amministrazione

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, o in sua assenza dal Vice, il quale nomina un Segretario incaricato a verbalizzare la stessa. Egli verifica la regolarità della convocazione e la validità della sua costituzione, nonché la validità delle eventuali deleghe.

Art. 12 – Svolgimento dell'Assemblea

- Ciascun associato ha diritto ad un voto;
- gli associati enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro presenziano e votano tramite il proprio rappresentate legale ed hanno diritto ad un voto indipendentemente dal numero dei propri aderenti o soci;
- gli associati minori di età presenziano e votano tramite un titolare (eventualmente estratto a sorte tra i due) della patria potestà. Quelli inabili o inabilitati, tramite il rispettivo assistente di sostegno;
- ogni associato può farsi rappresentare, tramite delega scritta, da altro associato. Tuttavia nessun associato può rappresentare più di due altri associati.

provinci

Art. 14 – Presidente

Il Presidente, cui spetta anche la presidenza dell'Assemblea e del Consiglio, è eletto dall'Assemblea, a maggioranza di voti.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi a giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio.

Il presidente coordina personale e collaboratori.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni sono assolve dal Vice Presidente.

Art. 15 – Segretario/Tesoriere

Il Segretario coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta e all'aggiornamento del registro degli associati e dei volontari;
- cura la corrispondenza; è responsabile della redazione e conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali;
- predispone gli schemi di bilancio da sottoporre al Consiglio Direttivo per l'approvazione;
- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità e alla ordinata conservazione di tutta la documentazione contabile dell'Associazione;
- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

Art. 16 – Gratuità e durata delle cariche

Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse hanno la durata di quattro anni e possono essere illimitatamente riconfermate.

Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso dei quattro anni decadono allo scadere del quadriennio medesimo.

Fino all'insediamento delle nuove cariche gli organi sociali continuano a svolgere le relative attività in regime di "promulgazio".

TITOLO QUARTO

RISORSE ECONOMICHE, PATRIMONIO E BILANCIO

Art. 17 – Risorse economiche

Le risorse economiche dell'Associazione provengono da:

- contributi degli aderenti (quote di iscrizione, quota annuale, ecc.);

- contributi dei privati;

- contributi di enti pubblici e privati;

- donazioni e lasciti testamentari;

- rimborsi derivanti da convenzioni;

- entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive connesse con l'attività istituzionale, svolte meramente in via accessoria, ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali – fino all'operatività del RUNTS, dato che in seguito potranno essere svolte secondo le previsioni specifiche del CTS e dei decreti attuativi dello stesso;

- i fondi sono depositati presso l'Istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo.

Ogni operazione finanziaria può essere disposta, oltre che con la firma del Presidente, eventualmente con la firma del Segretario/Tesoriere, appositamente delegato dal Presidente.

I contributi dei soci sono stabiliti annualmente dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo. La perdita della qualità di socio, per qualsiasi causa, non comporta un diritto di patrimonio dell'Associazione, né rimborsi, né corrispettivi ad alcun titolo.

Art. 18 – Erogazioni, donazioni e lasciti

L'associazione può ricevere erogazioni liberali in denaro e donazioni, previa delibera di accettazione del Consiglio Direttivo, che predispone un progetto di modalità e tempi del loro utilizzo per fini istituzionali, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. L'Associazione può inoltre ricevere eredità e legati previa delibera del Consiglio Direttivo di accettazione, con beneficio d'inventario, stabilendo modalità e tempi di utilizzo dei beni ricevuti e delle loro rendite esclusivamente in conformità alle finalità previste dell'Atto costitutivo e dallo statuto, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Art. 19 – Beni immobili, mobili e altri beni

L'Associazione può possedere e/o acquistare beni immobili, mobili registrati e non, come pure detenere beni di proprietà degli aderenti in comodato d'uso, oppure di terzi, sia in comodato d'uso che in affitto.

Art. 20 – Responsabilità dell'Associazione

L'Associazione risponde con i propri beni e le proprie risorse finanziarie dei danni provocati da inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

L'Associazione può sottoscrivere polizze assicurative a copertura dei danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'ente stesso.

Art. 21 - Esercizio sociale e bilancio

L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il mese di aprile dell'anno successivo deve essere convocata l'Assemblea per approvare il bilancio consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo nelle forme previste dall'art. 13 o, ricorrendone i presupposti, dall'art. 14 del CTS, e la relazione del Presidente, nonché determinare l'entità delle quote associative su proposta del Consiglio Direttivo.

Il bilancio consuntivo o, se dovuto, il bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo, deve essere depositato nella sede dell'Associazione, o spedito agli associati, quindici giorni prima della convocazione dell'Assemblea, affinché i medesimi possano esaminarlo.

All'Assemblea il Presidente espone una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sull'attività prevista per l'anno in corso.

I bilanci approvati dall'Assemblea, come pure le altre deliberazioni della stessa, nonché le scritture e i libri sociali obbligatori secondo il disposto dell'art. 15 del D.Lgs. 11/7/2017, restano depositati presso la segreteria dell'Associazione, a disposizione dei soci i quali possono prenderne visione mediante richiesta al Segretario/Tesoriere, il quale deve adempiere alla richiesta nel termine di trenta giorni.

Il bilancio di esercizio, redatto secondo le disposizioni, modalità e termini stabiliti dall'art. 13 del CTS deve essere depositato a cura del Consiglio Direttivo presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Nei casi previsti dall'art. 14 del CTS, gli adempimenti richiesti dal medesimo articolo sono posti a carico del Consiglio Direttivo.

Art. 22 - Destinazione degli utili, delle riserve, dei fondi di capitale

Gli eventuali utili, riserve e patrimonio in generale, dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli utili d'esercizio, le riserve, i fondi di gestione e il capitale durante la vita dell'Associazione.

Art. 23 - Quota sociale

La quota associativa a carico degli aderenti è fissata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo. Essa è annuale, non è frazionabile né ripetibile in caso di ricesso o di perdita di qualità di associato, e neppure rivalutabile, né trasmissibile.

Gli aderenti non in regola con il pagamento delle quote sociali e che non provvedano nei termini loro richiesti decadono ad ogni effetto dalla qualifica di associato.



TITOLO QUINTO DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 24 – Modificazioni dello statuto

Il presente Statuto regola e vincola alla sua osservanza tutti coloro che aderiscono all'Associazione. Esso può essere modificato solo dall'Assemblea dell'Associazione riunita in via straordinaria.

Art. 25 – Regolamento interno

L'assemblea può facoltativamente approvare il regolamento interno, che rimane valido a tempo indeterminato, comunque fino a quando non sia modificato o soppresso dall'Assemblea medesima.

Art. 26 – Estinzione, scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio territoriale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalle Legge, ad altri enti del Terzo Settore o, nelle more della piena operatività del RUNTS, a fini di pubblica utilità.

Art. 27 – Disposizioni transitorie e finali

Il presente statuto entra in vigore all'atto della sua approvazione, ad eccezione della definizione contenuta nell'Art. 1 di "APS" quale parte integrante della denominazione dell'Associazione, il cui utilizzo rimane sospeso fino all'iscrizione nella relativa sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o, nelle more, nel Registro delle Associazioni di Promozione Sociale tenuto dalla Regione di appartenenza.

Per quanto non previsto dal presente statuto, si rimanda a quanto stabilito dall'ordinamento giuridico vigente in ambito del Terzo Settore.

30/09/20